

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	48
Istituzione in Foggia di una sezione staccata della corte d'appello di Bari, di una sezione staccata della corte di assise d'appello di Bari e del tribunale per i minorenni. Nuovo testo C. 506 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>) ...	48
Conflitto di interessi. Nuovo testo C. 1318 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53

SEDE CONSULTIVA:

Conflitto di interessi. Nuovo testo C. 1318 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizione e osservazione</i>)	53
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	57

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul patrimonio pubblico.	
Audizione di rappresentanti della Cassa depositi e prestiti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	56

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 maggio 2007. — Presidenza del presidente Lino DUILIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento.

La seduta comincia alle 9.15.

Sull'ordine dei lavori.

Marino ZORZATO (FI) chiede di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere subito all'esame del progetto di legge C. 506, recante l'istituzione in Foggia di una sezione staccata della corte d'appello di Bari, di una sezione staccata della corte di assise d'appello di Bari e del tribunale per i minorenni.

Lino DUILIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, accede alla richiesta dell'onorevole Zorzato.

Istituzione in Foggia di una sezione staccata della corte d'appello di Bari, di una sezione staccata della corte di assise d'appello di Bari e del tribunale per i minorenni.

Nuovo testo C. 506 e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 maggio 2007.

Maino MARCHI (Ulivo), *relatore*, a seguito dell'esame compiuto dalla Commissione e della documentazione depositata dal Governo nelle precedenti sedute, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,

considerato che:

il provvedimento determina effetti non temporalmente limitati ma di carattere permanente sull'assetto dell'amministrazione giudiziaria e conseguentemente sulla finanza pubblica per cui si evidenzia la necessità di ricondurre le decisioni che attengono all'articolazione delle sedi giudiziarie sul territorio nazionale a criteri di carattere generale, che rispondano ad esigenze oggettive e che a tal fine il Ministero della giustizia dovrebbe fornire tutti gli elementi e i dati informativi necessari in modo da evitare l'adozione di iniziative che non si inquadrino in una logica coerente ed organica;

la relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento, a regime, in 10.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008;

la medesima relazione tecnica quantifica in 339.500 euro, limitatamente all'anno 2008, l'onere derivante dalla corresponsione dell'indennità di trasferimento al personale da impiegare presso le sezioni e il tribunale di cui si prevede l'istituzione;

risulta opportuno rideterminare l'onere del provvedimento in coerenza con le indicazioni della relazione tecnica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che gli oneri indicati nella medesima relazione tecnica si riferiscano anche alla sezione staccata della corte di assise di appello di cui si prevede

l'istituzione e con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 5-*bis* sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

« 2. Per il funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1 e per l'istituzione ed il funzionamento del tribunale di cui all'articolo 2, è autorizzata la spesa di 10.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.

2-*bis*. Per la corresponsione dell'indennità di trasferimento da attribuire al personale da impiegare presso le sezioni di cui all'articolo 1 ed il tribunale di cui all'articolo 2, è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di 339.500 euro.

2-*ter*. Agli oneri di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis*, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2007, 11.039.500 euro per l'anno 2008 e a 10.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1,5 milioni di euro, per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quanto a un milione di euro per l'anno 2007, a 11.039.500 euro per l'anno 2008 e a 10.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

2-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lello DI GIOIA (RosanelPugno) ringrazia il relatore per lo sforzo compiuto, nella redazione della proposta di parere, al fine di sintetizzare le posizioni emerse nel corso dell'esame. Sottolinea tuttavia come la prima delle premesse del parere faccia riferimento a considerazioni di carattere generale che non rientrano nella competenza relativa ai profili finanziari della

Commissione bilancio e devono essere affidate esclusivamente alla Commissione di merito. Ferma restando, infatti, l'opportunità di un approfondimento, nella Commissione di merito, sui criteri generali di distribuzione nel territorio nazionale delle sedi giudiziarie, ricorda che tuttavia la Commissione è stata chiamata a pronunciarsi sui profili di carattere finanziario di un progetto di legge che istituisce nuove sedi giudiziarie nella città di Foggia e che, con riferimento a tale specifico aspetto, il rappresentante del Ministero dell'economia ha rilevato che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Lino DUILIO, *presidente*, ricorda quanto osservato in numerose occasioni in ordine all'ambito di competenza della Commissione, che concerne i profili finanziari e non quelli di merito. Ciò premesso, ritiene che tale ambito di competenza sia rispettato dalla proposta di parere formulata dal relatore. Osserva in particolare che la parte delle premesse criticate dall'onorevole Di Gioia fa riferimento ad un aspetto di merito, quello della organizzazione delle sedi giudiziarie sul territorio, che ha consistenti conseguenze di carattere finanziario e pertanto rientra nelle competenze della Commissione. Rileva infatti che tali competenze, pur concernendo gli aspetti finanziari, non possono essere interpretate in senso meramente ragioneristico, bensì con attenzione anche a considerazioni di carattere generale, anche perché, in caso contrario, i compiti svolti dalla Commissione potrebbero essere affidati ad una sede tecnica e non, come invece accade, ad una sede politica.

Marco CALGARO (Ulivo) sottolinea che la proposta di parere rappresenta il risultato di un'efficace mediazione tra le posizioni emerse nel corso dell'esame e che questo suo carattere non dovrebbe essere ignorato nella valutazione della stessa.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO ritiene condivisibile il richiamo contenuto nelle premesse del parere ad una pro-

grammazione di carattere generale relativa alla riorganizzazione delle sedi giudiziarie sul territorio nazionale, fermo restando che il provvedimento affronta, in termini che ribadisce essere finanziariamente sostenibili, esigenze specifiche emerse per il territorio di Foggia.

Lello DI GIOIA (RosanelPugno) precisa di non ignorare o sottovalutare lo sforzo compiuto dal relatore nella redazione della proposta di parere, che torna a ringraziare ed annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta medesima. Ribadisce tuttavia che la prima delle premesse contenute nel parere affronta un problema di competenza della Commissione di merito e non della Commissione bilancio.

Lino DUILIO, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

Conflitto di interessi.

Nuovo testo C. 1318.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), *relatore*, per quanto attiene ai profili di carattere finanziario del provvedimento, con riferimento all'articolo 4, pur rilevando che le autorizzazioni di spesa relative all'organico ed al funzionamento dell'Autorità di prevenzione dei conflitti di interessi e illeciti nella pubblica amministrazione, istituita dal provvedimento, sono configurate come limiti di spesa, ritiene opportuno che il Governo confermi la congruenza degli oneri quantificati con particolare riferimento al numero massimo dei dipendenti previsti ed al correlato trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4. Ricorda infatti che

l'articolo 4 prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità, con una pianta organica che non può eccedere le cinquanta unità, con trattamento giuridico ed economico del personale, stabilito in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, nel rispetto del limite della autorizzazione di spesa prevista per la retribuzione del personale dal comma 4. Si prevede inoltre che l'Autorità possa assumere dipendenti con contratto a tempo determinato in numero massimo di venti unità, sempre nel rispetto del limite della autorizzazione di spesa prevista per la retribuzione del personale. Per il personale dell'Autorità assunto a tempo determinato e indeterminato è autorizzata la spesa di 1.700.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. In proposito osserva che la spesa autorizzata per l'assunzione di personale, consente la corresponsione di un trattamento economico medio di 34.000 euro annui, inclusi gli oneri riflessi, per ciascuna delle 50 unità di personale previste, nel caso in cui si decida di non riservare alcuna somma per l'assunzione di personale a tempo determinato. Ritiene altresì opportuno che il Governo confermi che la posizione del Segretario generale, prevista dalla norma, debba ritenersi inclusa nell'ambito dei limiti finanziari e di organico fissati, in materia di oneri per il personale, dai commi 1 e 4 dell'articolo in esame. Con riferimento agli articoli 5 e 27, che prevedono la soppressione dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e l'attribuzione delle sue funzioni alla nuova Autorità istituita dal provvedimento, chiede che il Governo chiarisca se le somme destinate al funzionamento dell'Alto Commissario siano trasferite alla istituenda Autorità ovvero vadano in economia. In tale seconda ipotesi, ritiene opportuno che il Governo confermi che gli oneri derivanti dall'esercizio di tale ulteriore funzione possano essere inclusi nei limiti di spesa come definiti dagli articoli 3 e 4 del testo in esame. Sempre in relazione all'articolo 5, che stabilisce,

inoltre, che l'Autorità di vigilanza sui conflitti di interesse, per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni e dei propri poteri, si avvalga, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo della Guardia di Finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che le pubbliche amministrazioni interessate possano collaborare con l'Autorità mediante l'impiego di personale già in servizio e senza dover sostenere nuovi e maggiori oneri. Il Governo dovrebbe altresì confermare che da detta collaborazione non possano derivare disequilibri organizzativi suscettibili di determinare la necessità di sostituire le unità di personale diversamente impiegate. Con riferimento all'articolo 21, che delegano il Governo a emanare uno o più decreti legislativi volti a integrare il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, relativamente alla disciplina del conflitto di interessi e a prevenire e sanzionare eventuali situazioni di conflitto di interesse con riguardo ai Presidenti delle Regioni e dei membri delle Giunte regionali. Nell'esercizio della delega il Governo attribuisce le funzioni di controllo e vigilanza in ambito regionale e locale all'Autorità, che vi provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad essa attribuite. In proposito, ritiene necessario che il Governo confermi che gli oneri derivanti dall'esercizio della delega possano essere inclusi nei limiti di spesa come definiti dagli articoli 3 e 4 del testo in esame. Con riferimento agli articoli 23 e 24, ritiene necessario che il Governo confermi che le attività di controllo di cui alle norme in esame possano essere espletate senza aggravio degli oneri a carico della finanza pubblica anche tenuto conto che a norma dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Autorità ha la possibilità di finanziarsi a carico del mercato. L'articolo 25 pone gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni

2007, 2008 e 2009, a carico degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativi, per l'anno 2007, quanto a 2.350.000 di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia; quanto a 1.580.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a 641.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 30.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 399.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Per l'anno 2008, vengono utilizzati, quanto a 1.000.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 4.000.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. Per l'anno 2009, quanto a 900.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a 2.000.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 2.100.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. Per gli anni successivi al 2009 la norma rinvia alla tabella C della legge finanziaria. Al riguardo, osserva che gli accantonamenti utilizzati, pur non recando una apposita finalizzazione, presentano le necessarie disponibilità. Per quanto concerne il rinvio, per gli anni successivi al 2009, alla tabella C allegata alla legge finanziaria, ricorda che in base alla vigente disciplina contabile e, in particolare, all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978, il rinvio alla tabella C è previsto per le leggi di natura permanente, sia di natura corrente che capitale, la cui entità, rimessa alla legge finanziaria, deve risultare « modulabile » nel tempo. Nel caso specifico, la natura degli oneri derivanti dal provvedimento sembrerebbe rispondente ai requisiti previsti ai fini del rifinanziamento in tabella C. Al riguardo ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Ricorda infine che l'articolo 28 dispone l'abrogazione della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante la disciplina in materia di risoluzione dei conflitti di inte-

ressi. Vengono, tuttavia, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9 concernenti un contingente di personale attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. All'onere conseguente l'utilizzo del personale in questione si provvede sulla base delle risorse acquisite ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge n. 287 del 1990. Tale ultima disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determini annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese che realizzano operazioni di concentrazione. Lo stesso articolo 10 prevede, altresì, che a tal fine l'Autorità adotta criteri di parametrizzazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione. L'articolo 28 in esame sembrerebbe pertanto disporre l'abrogazione anche della copertura finanziaria prevista dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 215 del 2004. Quest'ultima disposizione prevede, tra l'altro, uno stanziamento di 1.462.000 euro annui a decorrere dal 2004 destinato a retribuire 15 unità di personale da assumere; corrispondere il differenziale stipendiale spettante a 15 unità di personale dipendente da altre amministrazioni ed utilizzato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in posizione di comando. Il medesimo articolo 9, comma 3, della legge n. 215 del 2004 – inoltre – quantifica un onere di pari entità (1.462.000 euro annui a decorrere dal 2004) per il costo di un analogo contingente di personale assegnato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine alla quantificazione dell'onere di personale previsto dalla norma in esame; dell'idoneità delle nuove modalità di copertura, disposta a valere sulle risorse acquisite ai sensi dell'articolo 10, comma

7-bis, della legge n. 287 del 2004, tenuto conto che la spesa da finanziare è connessa alla remunerazione della prestazione lavorativa svolta in regime di impiego a tempo indeterminato; la fonte di finanziamento, ossia l'entità dei contributi dovuti dalle imprese che effettuano operazioni di concentrazione, è suscettibile di variabilità essendo legata al numero effettivo di operazioni di concentrazione, soggette al controllo dell'Autorità garante del mercato, che si verificano nel corso di un anno; l'entità dei contributi esigibili, in base a quanto stabilito dal citato articolo 10, comma 7-bis, è correlata ai costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, e dunque potrebbe non risultare sufficiente a garantire la copertura della spesa relativa alle retribuzioni del personale di cui alla norma in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO chiede un breve rinvio dell'esame al fine di compiere i necessari approfondimenti.

Lino DUILIO, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza nella giornata odierna e che, conseguentemente, l'esame riprenderà nella seduta in sede consultiva della Commissione che sarà convocata per le ore 14 della giornata odierna.

La seduta termina alle 9.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 maggio 2007. — Presidenza del presidente Lino DUILIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 14.20.

Conflitto di interessi.

Nuovo testo C. 1318.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Il sottosegretario Mario LETTIERI deposita la documentazione predisposta dal Governo (*vedi allegato*). Osserva inoltre che, ferma restando la disponibilità delle risorse utilizzate a fini di copertura, potrebbe essere valutata l'opportunità di riformulare la clausola di copertura nel corso della discussione da parte dell'Assemblea, al fine di non decurtare eccessivamente alcuni accantonamenti del fondo speciale di parte corrente.

Marino ZORZATO (FI) annuncia che il suo gruppo non parteciperà alla votazione in dissenso con il contenuto del progetto di legge. Infatti, pur essendo chiamata la Commissione ad esprimersi sui profili finanziari, ritiene che non si possa ignorare la gravità di un progetto di legge che costituisce un provvedimento *contra personam*, volto a colpire il leader dell'opposizione nel momento in cui i sondaggi danno profondamente in difficoltà le forze politiche della maggioranza. Con riferimento poi ai profili di competenza della Commissione constatata la necessità di procedere ad un approfondimento, senza procedere all'espressione del parere in maniera affrettata. Segnala che la necessità di un approfondimento è testimoniata in particolare dalle dichiarazioni del rappresentante del Governo che, pur constatando l'inidoneità della copertura, propone di rinviare il problema alla discussione dell'Assemblea. Si tratta di un comportamento che non ha, a sua memoria, precedenti nell'attività della Commissione.

Il sottosegretario Mario LETTIERI precisa che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente che sono utilizzati a copertura dall'articolo 25 del provvedimento recano le necessarie disponibilità. Non vi sono pertanto problemi di copertura finanziaria del provvedimento. Nel suo precedente intervento ha invece avanzato alcune perplessità in ordine all'opportunità di utilizzare determinati accantonamenti del fondo speciale di parte corrente piuttosto che altri a fini di copertura. Ma si tratta, appunto di un problema di opportunità e non di mancata copertura del provvedimento.

Gaspere GIUDICE (FI) rileva che, a prescindere dai problemi di carattere generale posti dal provvedimento, in casi analoghi in passato la Commissione ha sempre richiesto la predisposizione di una relazione tecnica. Tale esigenza deriva dalle numerose richieste avanzate con riferimento alla verifica della quantificazione degli oneri, alle quali la documentazione depositata non fornisce adeguati elementi di risposta. Segnala poi che, proprio in considerazione dell'importanza del provvedimento, il Comitato per la legislazione ha elaborato un parere estremamente articolato e particolareggiato a conclusione di un approfondito esame. È necessario che anche la Commissione bilancio non concluda in maniera affrettata l'esame.

Massimo VANNUCCI, *relatore*, nel condividere che il provvedimento affronta un tema politicamente molto sensibile, osserva che la Commissione bilancio è comunque chiamata ad esprimersi sui profili di carattere finanziario. A tale proposito, ritiene che le dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo non prefigurano un problema di copertura del provvedimento, ma piuttosto di opportunità nell'utilizzo di determinati accantonamenti, su cui la Commissione di merito potrà riflettere nel corso della discussione in Assemblea. Per quanto concerne invece la quantificazione degli oneri, rileva che gli elementi forniti dal Governo consentono la

predisposizione di una proposta di parere, in considerazione del fatto che la Commissione si deve comunque esprimere nella giornata odierna, a causa dell'esigenza della Commissione di merito di concludere l'esame nella seduta di domani, in vista della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea nella prossima settimana.

Lino DUILIO, *presidente*, osserva che la non partecipazione al voto costituisce una scelta legittima. Ribadisce tuttavia l'esigenza di mantenere le considerazioni di merito distinte dalle valutazioni di competenza della Commissione.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

 sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,

 preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:

 il riferimento, di cui al comma 2 dell'articolo 4, al trattamento del personale della Banca d'Italia per quanto concerne il regime giuridico ed economico del personale dell'istituenda Autorità potrebbe non risultare congruo rispetto alla previsione di un limite di spesa determinato complessivamente in 1.700.000 euro annui;

 appare opportuno precisare, con riferimento al comma 4 dell'articolo 5, che la collaborazione delle amministrazioni e degli enti pubblici con l'Autorità avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

 dalle disposizioni in ordine al regime fiscale previste dall'articolo 17 non derivano effetti negativi in termini di minori entrate;

 considerato che:

 la previsione, di cui al comma 3 dell'articolo 4, della facoltà dell'Autorità di assumere direttamente dipendenti a con-

tratto a tempo determinato, nonché quella relativa alla nomina del segretario generale, di cui al comma 6 del medesimo articolo, devono essere contenute entro il limite di spesa di cui al comma 4 dello stesso articolo;

gli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente dei quali è previsto l'utilizzo per finalità di copertura recano le necessarie disponibilità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che le risorse acquisite ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge n. 287 del 1990 risultino congrue sotto il profilo temporale e quantitativo, a far fronte agli oneri relativi al personale cui si fa riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28;

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole: « in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia »;

All'articolo 4, comma 3, premettere le seguenti parole: « Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, »;

All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole: « commi 1, 2 e 3 » con le seguenti: « commi 1, 2, 3 e 6 ».

All'articolo 4, comma 6, dopo le parole: « dal quale è nominato » inserire le seguenti: « , nel limite di spesa di cui al comma 4, »

All'articolo 5, comma 4, dopo le parole: « L'Autorità può chiedere » aggiungere le seguenti: « ,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ».

con la seguente condizione:

all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: « sentite le Commissioni parlamen-

tari competenti » inserire le seguenti: « per materia e per i profili di carattere finanziario »;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di precisare la destinazione delle risorse assegnate, a legislazione vigente, all'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione, di cui al comma 3 dell'articolo 27 si dispone la soppressione, e le cui competenze sono trasferite, in base al comma 2 dell'articolo 5, all'istituenda Autorità ».

Marino ZORZATO (FI) conferma la ferma contrarietà del suo gruppo al provvedimento, sia per quel che attiene i profili finanziari sia per quel che attiene il suo merito. Tale ferma contrarietà sarà espressa dall'abbandono dell'aula e dalla non partecipazione al voto.

Salvatore RAITI (IdV) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, per quel che concerne i profili finanziari del provvedimento. Con riferimento al suo merito, esprime una valutazione opposta a quella del collega Zorzato. Il provvedimento non è infatti *contra personam*, ma utile per il paese. Segnala piuttosto la necessità di un rafforzamento di alcune sue previsioni, con riferimento specifico alla necessità di prevedere più forti sanzioni per l'accertata incompatibilità, quali la dichiarazione della decadenza dalla carica.

Francesco NAPOLETANO (Com. It), nel dichiarare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, segnala, per quel che attiene il merito del provvedimento, l'esigenza di rafforzare l'efficacia delle disposizioni in esso contenute.

Dante D'ELPIDIO (Popolari-UDEUR), nel ricordare che il suo gruppo ha già espresso, in altra sede, valutazioni critiche sul contenuto del provvedimento, ritiene che tali rilievi critici non possano essere ignorati anche nella votazione del parere

che la Commissione è chiamata esprimere, che pure è limitato ai profili finanziari. Annuncia pertanto la propria astensione sulla proposta di parere.

Lello DI GIOIA (RosanelPugno), nell'annunciare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere, ritiene che la Commissione anche in questa occasione si stia soffermando più su profili attinenti al merito del provvedimento che ai profili finanziari. Nel ricordare che anche il suo gruppo ha alcuni rilievi da compiere sul testo, ritiene tuttavia che la Commissione bilancio non costituisca la sede per avanzare tali rilievi.

Michele VENTURA (Ulivo) giudica singolare che si debbano esprimere articolate dichiarazioni di voto su una proposta di parere che risulta coerente con la prassi della Commissione e costituisce il frutto di una valutazione tecnica sui profili finanziari del provvedimento.

Lino DUILIO, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 maggio 2007. — Presidenza del presidente Lino DUILIO.

La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva sul patrimonio pubblico.

Audizione di rappresentanti della Cassa depositi e prestiti.

(Svolgimento e conclusione).

Lino DUILIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Il presidente della Cassa depositi e prestiti SpA, Alfonso IOZZO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo), il presidente Lino DUILIO e il deputato Francesco PIRO (Ulivo) per porre domande e richieste di chiarimento, ai quali risponde il direttore generale della Cassa depositi e prestiti SpA Antonino TURICCHI ed il presidente Alfonso IOZZO.

Dopo un ulteriore intervento del presidente Lino DUILIO, al quale risponde il presidente della Cassa depositi e prestiti SpA, Alfonso IOZZO, Lino DUILIO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Cassa depositi e prestiti SpA per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Conflitto di interessi. (Nuovo testo C. 1318).**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

Si è esaminato il *dossier* al nuovo testo del provvedimento in oggetto relativo all'analisi degli effetti finanziari.

Articolo 4. Si condividono le osservazioni svolte dalla Commissione Bilancio della Camera in merito all'organico e alle spese di funzionamento dell'Autorità. Si evidenzia la non congruità di un trattamento economico medio pari a 34.000 euro annui; lo stesso è sottostimato rispetto a quello previsto per i dipendenti della Banca d'Italia che è più del doppio di quello indicato (80.000 euro).

In ogni caso sull'articolo 4 da parte dello scrivente si è osservato quanto segue:

l'aggancio al trattamento economico giuridico della Banca d'Italia configura l'attribuzione al personale di uno *status* di particolare favore che andrebbe rivisto in considerazione dell'esigenza di rigoroso contenimento della spesa pubblica;

la previsione del Segretario Generale, appare censurabile in quanto, a legislazione vigente, solo alcune Autorità indipendenti lo hanno introdotto.

Appare opportuno che si dimostri la congruenza con l'autorizzazione di spesa anche in relazione al comma 3 dello stesso articolo in riferimento al numero massimo di assunzioni a tempo determinato consentite.

Articolo 5, comma 2, articolo 27, comma 3. In merito ai chiarimenti richiesti circa la soppressione dell'atto Camera si fa presente di concordare e di aver rilevato

che con riferimento alla prevista soppressione dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione ed al conseguente trasferimento di funzioni all'Autorità, che nel testo va inserita apposita disposizione rivolta a stabilire la destinazione delle risorse già stanziata dalla legge n. 3 del 2003 e dalla legge n. 311 del 2004 per il funzionamento del citato Alto Commissario.

Articolo 5, commi 4 e 5. Nel condividere le considerazioni del Servizio bilancio in ordine alla necessità che la collaborazione delle Amministrazioni pubbliche con l'Autorità avvenga mediante l'impiego di personale già in servizio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si ritiene in ogni caso opportuno che la disposizione in esame venga integrata con espressa previsione che tale attività di collaborazione venga assicurata dalle Amministrazioni con l'utilizzo delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 5. Si rileva la necessità che l'apposito Nucleo operi nell'ambito delle risorse umane e finanziarie esistenti, come peraltro specificato dalla nonna stessa.

Relativamente agli eventuali disequilibri organizzativi concernenti il personale si fa presente che i compiti che lo stesso Nucleo andrebbe a svolgere rientrano nelle mansioni tipiche del Corpo, ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, il quale attribuisce al Corpo della Guardia di Finanza tutti i compiti di polizia con

finalità e tutela degli interessi economico finanziari nazionali e dell'Unione europea ed inoltre (articolo 3) di collaborazione con gli organi costituzionali.

Articolo 17 (*Regime fiscale*). La presente disposizione prevede che alle plusvalenze realizzate a seguito di operazioni di vendita, disposte in attuazione della proposta di legge in esame, di azioni, di altri titoli rappresentativi del capitale di rischio, e in generale di tutti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 58 del 1998 posseduti dai soggetti titolari di cariche di governo, si applica in ogni caso al regime fiscale previsto per le partecipazioni non quali-

ificate detenute da persone fisiche, che potrebbe risultare più favorevole rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente in caso di cessioni di partecipazioni qualificate.

Non si ritiene però che dalla disposizione in esame possano derivare effetti negativi in termini di gettito erariale in quanto si stima che l'eventuale effetto negativo derivante dalle operazioni di dismissione di partecipazioni qualificate, che si sarebbero comunque realizzate anche in assenza della disposizione in esame, non sia superiore al maggior gettito derivante dal volume da operazioni di dismissione che saranno operate in attuazione della presente proposta di legge.